

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole: “sette addetti”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 8 della l.r. 37/2011

2. L'articolo 8 della l.r. 37/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)

1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO